



**PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA**

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

DIRETTORE RESPONSABILE:
Ing. Graziano Biondi

REDAZIONE:
Ing. Francesco Agazzi
Ing. PierGiuseppe Alessi
Mimmo Allegra
Ing. Francesca Ceretti
Ing. Piergiulio Ferraro
Gianluigi Chitto
Sergio Danesi
Dr.ssa Tania Fanelli
Ing. Stefano Lombardi
Ing. Salvatore Mangano
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Bruno Stefanini
Dr.ssa Paola Zini
Dr. Roberto Zini

EDITORE:
SINTEX srl
Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (Bs)
tel. 030.2150381

REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
Intese Grafiche srl

CONCESSIONARIA DELLA PUBBLICITÀ:
Emmedigi Pubblicità - Brescia

STAMPA:
Intese Grafiche srl

Anno XI - n. 36 Ottobre 2008
Autorizzazione Tribunale di Brescia - n° 26
del 05-07-1996

INDIRIZZO INTERNET:
www.farco.it

e-mail:
sintex@farco.it - info@farco.it

Rivista interamente stampata su carta ecologica
sbiancata senza cloro

SOMMARIO

Editoriale

La febbre cinese

» 3

Notizie in breve

INAIL - Infortuni in agricoltura
ISPESL - Esposizione ad agenti cancerogeni
Libro unico del lavoro
Aumenti delle pene
RLS - Comunicazione all'INAIL

» 4

Testo unico

Valutazione dei rischi:
Come?Quando?

» 6

SGSL

Sistemi di gestione della sicurezza

» 8

Formazione

Quale formazione per la sicurezza

» 10

Testo Unico

Applicazione in agricoltura

» 12

Dossier

Linee guida rischi fisici

» 15

D.I.A.P.

Nuova modulistica per DIAP

» 19

Medicina del lavoro

Il minore al lavoro

» 21

Impianti

Conformità impianti: le novità

» 24

Sentenze

RSPP: responsabilità penale

» 27

REACH

REACH

» 28

Qualità

Bilancio sociale ed enti locali

» 29

Corsi

Centro di formazione
per la sicurezza SINTEX

» 31

Affideresti la sicurezza della tua azienda a figure come queste?



www.nira-adv.it

Non affidarti al caso: 15.000 aziende hanno scelto Farco Group per la loro sicurezza.

Farco Group è il partner ideale per la gestione ed il controllo della sicurezza nella tua azienda perché è una realtà che opera in questo settore da ormai 20 anni. Grazie all'esperienza delle tre società del gruppo: Farco, Sintex e Sinermed, Farco Group soddisfa ogni esigenza in materia di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla progettazione di sistemi antincendio, fino alla fornitura

di dispositivi di protezione individuale ed alla realizzazione di impianti di spegnimento chiavi in mano. Da sempre l'attenzione alle risorse umane è il punto chiave nella sicurezza: il Centro di Formazione per la Sicurezza accreditato Regione Lombardia ed il Centro di Medicina per il monitoraggio della salute dei lavoratori pongono Farco Group all'avanguardia in questo settore.



Safety Check-up aziendale



Piani di Sicurezza aziendale



Prevenzione incendi



Protezione individuale



Segnaletica di emergenza



Assistenza e manutenzione



Centro di Formazione



Centro Medicina del Lavoro



CENTRO DI FORMAZIONE PER
LA SICUREZZA ACCREDITATO
REGIONE LOMBARDIA



Farco Group Sede
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it
www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it
www.farco.it

FARCO
GROUP

Professionisti della Sicurezza



"Non è il più forte della specie che sopravvive, né il più intelligente, ma quello più sensibile a reagire al cambiamento."

Charles Darwin

La mattinata era di quelle umide e appiccicose, il sole nascosto da una foschia costante che copriva l'orizzonte e il mio stomaco letteralmente sotto sopra dopo 11 ore di volo; non riuscivo nemmeno a compilare il modulo per il visto di ingresso. Lo dovette compilare per me la giovane manager di una multinazionale in missione con noi di Confindustria Brescia, probabilmente impietosita dal vedere un omeone grande e grosso vomitare come un bimbo

Ero atterrato dall'altra parte del mondo, a Beijing China, ansioso di vedere, di conoscere, di capire cosa stava succedendo in questa parte del globo. Come questo grande Paese stava cambiando se stesso e contemporaneamente l'intero scenario mondiale (per lo meno quello economico fatto di lavoro, prodotti, scambi commerciali e attività finanziarie).

Ci sono volute le Olimpiadi del mese trascorso, pensate, per stupire il mondo, per togliere alla Cina quell'aurea di paese low-cost radicata nell'immaginario collettivo e far cogliere proprio a tutti che ci troviamo di fronte ad un paese nel quale l'imprenditoria è diffusa, la tecnologia avanzatissima. La capacità produttiva ed organizzativa ha raggiunto ormai standard qualitativi che non hanno nulla da invidiare alle migliori scuole Europee.

Ma quello che più mi ha colpito di questa parte del continente asiatico è l'impressione di un sistema paese che funziona, che viaggia alla velocità della luce e che fa da supporto alle imprese. Guardavo in questi giorni l'immagine impressionante del ponte più lungo del mondo l'Hangzhou Bay Bridge realizzato in Cina e terminato lo scorso anno : 36 chilometri di cemento e acciaio sul mare,

sospesi a 62 metri dall'acqua, garantiti contro tifoni e terremoti. Sapete quanti anni ci sono voluti per costruirlo? Quattro!! Nel nostro bel Paese è il tempo minimo per imbastire il dibattito preliminare sull'utilità dell'opera, poi si passa allo studio di fattibilità....

Dai sondaggi emerge che il 75 per cento degli italiani vuole le grandi opere: autostrade nuove, allargamento di quelle che già ci sono, ponti, gallerie, termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti, linee ferroviarie ad alta velocità . Le vuole, ma senza disturbo personale, senza subire alcun danno o fastidio, le vuole lontano da casa propria e dal proprio paese: si scavi, si passi, si trivelli ... altrove.

E' il cosiddetto effetto Nimby (not in my back yard), che significa "non nel mio cortile ". In pratica: pretendo che lo Stato faccia, ma non gli consento di fare sull'uscio di casa mia. Vada in un altro posto. L'autostrada? Più in là, nel comune vicino. La centrale termoelettrica? A 100 chilometri da qui. Il rigassificatore? Non in questa provincia. La discarica e l'inceneritore? Per carità, più in su, più in giù.

E il risultato è uno solo: opporsi a tutto significa bloccare tutto, bloccare un Paese. Significa far rallentare le opere, moltiplicare i costi, spesso far chiudere per sempre i cantieri.

E' necessario che si torni anche nel nostro Paese a ragionare di bene comune, inteso come bene della comunità, che è qualcosa di assai diverso della somma dei beni o dei desideri particolari e si inizi finalmente a pensare ad un sistema Paese che funzioni .. per il bene di tutti.

In questo senso una qualche linea di febbre cinese potrebbe giovare.

INAL – INFORTUNI IN AGRICOLTURA

Il numero di luglio 2008 di Datilnail affronta gli aspetti economici e la situazione della sicurezza sul lavoro del comparto agricolo in Italia. L'Inail pubblica i dati relativi alla situazione infortunistica nel settore agricolo, con particolare riferimento al florovivaismo e all'uso dei fitofarmaci. Per l'anno 2007 è confermato il trend decrescente degli infortuni sul lavoro relativo al comparto.

L'articolo "Facciamo il punto sull'agricoltura", ricordando che agricoltura e silvicoltura sono "due forme di utilizzo delle risorse naturali sulle quali puntare per lo sviluppo economico dei diversi Stati membri", riporta alcuni dati positivi relativi agli infortuni sul lavoro. In relazione "al solo specifico comparto che si occupa della coltivazione di fiori e piante e di prodotti vivai-stici sia in piena aria sia in serra", comparto che occupa circa 4.000 addetti, "si registra un numero relativamente limitato di infortuni ogni anno".

Questi infortuni sono concentrati soprattutto nel Nord-Ovest (41%) e nel Centro (34%) e interessano per lo più la manodopera maschile.

Riguardo alla natura delle lesioni è da rilevare la prevalenza di lussazioni e contusioni, rispettivamente il 30,9% e il 31,8% del totale, più rare, ad esempio, ferite (19,8%) o fratture (11,8%). Inoltre le lesioni si concentrano negli arti superiori (31,5%) e inferiori (27,4%). Nell'affrontare l'argomento Fitofarmaci ed agricoltura ecosostenibile l'inail sottolinea inoltre che le malattie professionali da agenti chimici denunciate in agricoltura nel 2007 (229) sono diminuite rispetto al 2006 (269). Tra le patologie denunciate prevalgono quelle relative all'apparato respiratorio (100 nel 2007) e al sistema nervoso e organi di senso (84).

All'interno di questo numero di azienda sicura un approfondimento sull'applicazione del nuovo D.Lgs. 81/08 nel settore agricoltura.



ISPESL ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

Un documento Ispesl prova a rispondere ad alcune semplici domande: quali sono le lavorazioni più a rischio? Come si deve comportare il datore di lavoro? Quanti sono i lavoratori esposti in Italia?

La Campagna informativa per la prevenzione dei tumori nei luoghi di lavoro per il biennio 2006-2008, nata con un accordo siglato dal Ministero della Salute e dall'Ispesl, vuole sviluppare un percorso informativo e di aggiornamento professionale che dia maggiore rilevanza al fenomeno dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni.

Per questo motivo sono state realizzate diverse pubblicazioni inerenti a questi temi.

- la sorveglianza epidemiologica dei casi di tumore dei seni nasali e delle fosse paranasali;
- le Linee Guida per la rilevazione e la definizione dei casi di Mesotelioma maligno;
- la prevenzione per gli ex-esposti a cancerogeni occupazionali;
- gli strumenti per la sorveglianza e la prevenzione: S.E.R.I.C.O..

Si stima che, riguardo ai cancerogeni noti, siano 4.2 milioni. Circa il 19% della forza lavoro!

Inoltre ogni anno vengono registrati circa 160.000 decessi per tumori e, secondo alcune stime epidemiologiche, di questi circa il 4% sarebbero tumori attribuibili ad esposizioni in ambito lavorativo.

Inoltre nell'industria petrolchimica si è notata l'incidenza di varie patologie di tipo leucemico, associata all'esposizione a benzene: in questo caso "i rischi maggiori vengono affrontati dagli addetti ai processi di produzione, trasporto e utilizzazione del benzene nell'industria petrolifera, in relazione a versamenti o perdite accidentali di vapori o interventi di manutenzione degli impianti".

Altra tipologia di lavorazioni a rischio sono poi quelle relative all'esposizione ai composti del cromo esavalente (neoplasie polmonari), "soprattutto nelle industrie produttrici di cromo, sia durante la produzione di composti cromati, che nei processi di saldatura, placcatura e verniciatura dei materiali metallici (trattamento e rivestimento dei metalli)".

Ma un aumento del rischio di cancro ai polmoni e alla pelle dipende anche dall'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) spesso utilizzati sotto forma di miscele complesse, e derivanti principalmente da combustioni incomplete: "fonderie, raffinerie, produzione di coke, di asfalto, industria della gomma, della carta, produzione di energia".

LIBRO UNICO DEL LAVORO.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9/7/2008 contenente le "Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio" sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni sul libro unico del lavoro e sono stati di fatto abrogati i libri paga e matricola ed altri libri di lavoro obbligatori.

L'art. 39 comma 1 del citato D. Lgs. n. 112/2008 disponeva infatti che "Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo" ed inoltre che sul libro unico di lavoro stesso "per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative". Secondo il comma 4 dello stesso articolo 39, poi, "Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio".

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha fornito con la Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 alcune prime istruzioni operative al personale ispettivo delle unità periferiche.

"Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa".

Resta ferma, naturalmente la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori trovati intenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo, mediante l'esame delle comunicazioni obbligatorie preventive di instaurazione.

"...con l'abrogazione del libro matricola e dell'obbligo di iscrizione preventiva, prima della immissione al lavoro, dei lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006".

AUMENTI DELLE PENE

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008 della legge n. 92 del 23 maggio 2008 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 23/5/2008 n. 92 contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", sono state confermati e resi definitivi gli aumenti delle pene già previsti dal Codice Penale per le lesioni colpose e l'omicidio colposo nei casi di inosservanza a norme sia di prevenzione degli infortuni e che sulla circolazione stradale.

In particolare:

Art. 589 (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Art. 590 (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

RLS - COMUNICAZIONE ALL'INAIL

L'art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. n. 81/2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, impone ai datori di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'Inail, con una sua nota *informativa*, fa presente che tale comunicazione non deve ancora essere effettuata in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini della comunicazione stessa.

La nota infatti recita:

"I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione.

Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa".

Valutazione dei rischi: Come? Quando?

Cosa prevede il D.Lgs. 81/08

Nuovi termini e adempimenti



NUOVI TERMINI E ADEMPIMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il D. Lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro provvedano ad una nuova valutazione del rischio; con la proroga intervenuta con la Legge 129/08 il termine per effettuare la stesura del documento è il 1° gennaio 2009.

La G.U. n. 180 del 2 agosto 2008, pubblica la Legge 129/2008, che prevede la proroga al 1° gennaio 2009 per l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.

All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono state sostituite dall'espressione "a decorrere dal 1° gennaio 2009".

GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS. 626/94

Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l'effetto

di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell'articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell'articolo 89 (comma 1) del medesimo decreto.

L'art. 4 del D. Lgs. 626/94 prevede che: "1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva."

La sanzione prevista è stabilita dall'art. 89 che recita: "Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549,00 euro a 4.131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 [...]".

I NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08

A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi all'interno del testo unico.

A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall'articolo

55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici (v. articolo 298 D.Lgs. 81/2008: "Principio di specialità. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.").

L'articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi."

LA "NUOVA" VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il D. Lgs. 81/08 prevede che sia integrato il documento di Valutazione dei rischi, ora ridefinito di "tutti i rischi". Le principali novità circa il "Documento di valutazione di tutti i rischi" consistono nel fatto che si dovranno adeguare i documenti tenendo conto che:

1. il documento dovrà contenere l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e l'indicazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
2. il nuovo documento emesso dovrà avere data certa;
3. dovranno essere individuate le mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
4. andrà fatto un esame sul fatto che il documento contenga una analisi sufficientemente esaustiva ("tutti i rischi") e che siano presi in considerazione, come riporta l'art. 28 del medesimo decreto.
5. fra i "nuovi rischi" da valutare è opportuno mettere in rilievo, in quanto elencati esplicitamente, quelli collegati allo stress lavoro-correlato (rif. accordo europeo dell'8 ottobre 2004) e quelli connessi alla provenienza da altri Paesi.

Altri rischi da valutare (o adeguare a nuovi criteri) sono previsti da appositi titoli inerenti specifici rischi professionali.

La valutazione del rischio dovrà tener presente, in particolare, gli aspetti relativi a:

- dispositivi di protezione individuale art. 77;
- impianti e apparecchiature elettriche art. 80;
- movimentazione manuale dei carichi art. 168;
- agenti fisici art. 181: per agenti fisici si intendono il rumore, ultrasuoni e infrasuoni, vibrazioni meccaniche; campi elettromagnetici (da valutare secondo i tempi stabiliti dal capo IV); radiazioni ottiche (secondo i tempi stabiliti dal capo V) e infine il microclima;
- protezione da agenti chimici art. 223.

APPALTI

Il D.Lgs. 626/94 all'art. 7 dettava la disciplina degli appalti interni all'azienda, c.d. Appalti interni, e il D.Lgs. 494/96 normava i cantieri temporanei o mobili.

Queste due normative sono ora regolamentate nel nuovo D.lgs. 81/2008 dall'art. 26 per gli appalti interni e dagli artt. 88 e segg. relativi ai cantieri temporanei o mobili.

Appalti interni

L'art. 26 -Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione- si applica in caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda sia ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi. Gli obblighi per il datore di lavoro riguardano: la verifica tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi (mediante l'acquisizione del certificato della CCIAA, autocertificazione del possesso dei requisiti) e fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di previsione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro inoltre cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinano gli interventi di protezione informandosi reciprocamente, predispongono un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI).

L'art. 26 appare evidente ricalca quasi integralmente l'art. 7 del D.Lgs. 626 e si applica a qualunque attività (tra quelle oggetto del D. Lgs. 81/08) svolta tanto dal committente quanto dall'appaltatore, dal prestatore d'opera o dal somministratore, escluse soltanto e solamente in parte le attività relative ai cantieri temporanei e mobili per le quali è dettata una disciplina speciale.

Appalti in cantiere

Gli appalti in cantiere (lavori edili o di ingegneria civile) risultano essere ovviamente una disciplina più complessa e la norma prevede all'art. 89 nuove definizioni per "impresa affidataria" e "responsabile dei lavori".

E' rimasto invariato l'aspetto della responsabilità del committente attraverso l'individuazione degli obblighi di verifica, di nomina, di valutazione e di comunicazione.

Costituisce novità l'applicazione della disciplina dei cantieri sia agli appalti "sopra soglia" (la soglia è costituita da: pari o superiore a 200 uomini/giorni) che "sotto soglia".

L'unica esclusione riguarda i cantieri nei quali non siano presenti altre imprese.

La presenza del Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC), la sua accettazione da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici nonché la redazione da parte di questi ultimi del POS costituiscono adempimento all'obbligo di valutazione dei rischi (art. 17 comma 1 lettera a) e di aggiornamento delle misure di tutela (art. 18 comma 1 lettera z) nonché di alcune delle disposizioni dell'art. 26, e , precisamente di quelle contenute nei commi 1 lettera b, obbligo di informazione sui rischi specifici nel luogo dove opererà l'appaltatore, e il comma 3, promozione della cooperazione e coordinamento attraverso la redazione del DUVRI.

Sistemi di gestione della sicurezza

I reati sulla sicurezza e le responsabilità

I sistemi di gestione come esenzione da responsabilità amministrativa

I contributi

Una delle novità che il nuovo testo unico sulla sicurezza vuole introdurre nell'approccio delle aziende al tema della salute e sicurezza sul lavoro è quella legata ai sistemi di gestione. Il decreto fornisce chiare indicazioni di metodo volte a creare una mentalità secondo cui la sicurezza va gestita tutti i giorni, in modo chiaro e preciso, insomma, con qualità; e lo fa mettendo davanti alle aziende e ai datori di lavoro un'allettante riduzione delle sanzioni.

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI

La Legge 123/07 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 583 del codice penale) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro.

CODICE PENALE – Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'ipotesi è quella che, nel caso di infortuni sul lavoro, la carenza di misure di prevenzione o di protezione sono quasi sempre associabili al vantaggio di minori costi per l'azienda o all'interesse di una maggiore produttività. La responsabilità della persona giuridica (organizzazione, ente, associazione) è sanzionata con misure di tipo amministrativo ma il procedimento è gestito, con approccio penalistico, dal giudice penale.

Per i reati sulla sicurezza in ambito di D.Lgs. 231/01, sono previste a carico delle imprese sanzioni pecuniarie e misure interdittive.

L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 fornisce indicazioni delineando il modello che esime dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al d.lgs.231/01, nel caso dei suddetti reati in ambito infortunistico. L'applicazione d'ufficio del 231 è prevista per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione.

ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'Azienda può quindi sottrarsi alla responsabilità per i suddetti reati se dimostra di possedere un modello organizzativo e gestionale rispondente a quanto indicato all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, avendo adottato ed attuato, in modo effettivo, efficiente, continuativo e dimostrabile, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

D.LGS. 81/08 – Art. 30 comma 1

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi...

È evidente come le implicazioni del D. Lgs. 231, e la sua recente estensione ai reati in materia di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (e in futuro anche ai reati nei confronti l'ambiente) impongono grande attenzione e coinvolgono potenzialmente tutte le imprese, richiedendo un nuovo impegno, in particolare, alle imprese di medie e piccole dimensioni e alle microimprese.

Il sistema di gestione, per funzionare e per portare i benefici attesi da aziende, lavoratori e dalla società, deve essere sostanziale e non formale.

IL SISTEMA DI GESTIONE

I requisiti che deve avere il Sistema di Gestione sono chiaramente indicati dal decreto 81. Le aziende devono pertanto assicurare un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo, come ogni sistema di gestione, deve prevedere idonee modalità di registrazione, di organizzazione chiara delle funzioni, delle competenze, e dei poteri, nonché un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il controllo dovrà essere costante e documentato sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate; allo stesso modo dovrà essere garantito un riesame ed eventuale modifica del modello organizzativo quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione

degli infortuni e all'igiene sul lavoro, o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività.

In sede di prima applicazione, il D.lgs. 81/08 individua e suggerisce che i modelli di organizzazione siano conformi

- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
- al British Standard OHSAS 18001:2007

DULCIS IN FUNDO: I CONTRIBUTI

Il tessuto produttivo nazionale riceve, quindi, un impulso non trascurabile verso l'adozione di modelli gestionali propri di aziende leader che operano con elevati standard di processo e di risultato.

L'implementazione dei sistemi di gestione, oltre ad avere ricadute positive per i lavoratori e per le aziende, avrà anche un supporto economico non indifferente da parte della pubblica amministrazione soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese dove lo studio e l'applicazione del modello potrebbero sembrare troppo onerosi.

Il decreto 81 indica infatti l'adozione del modello di organizzazione e di gestione, nelle imprese fino a 50 lavoratori, come una di quelle attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11 del decreto stesso.

D.LGS. 81/08 – Art. 11 comma 1

...con riguardo in particolare a:

- a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
- b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);
- c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

Quale formazione per la sicurezza?

Infortunati: cause oggettive e cause soggettive relazionali

La formazione "efficace"



Secondo L'International Labour Office (Ilo) ogni giorno muoiono nel mondo più di seimila persone a causa di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Il numero di decessi è in crescita, in particolare a causa del processo di industrializzazione di molti paesi in via di sviluppo. Almeno 270 milioni di incidenti, ogni anno, causano un'assenza del lavoro di oltre tre giorni: oltre agli enormi costi umani e sociali, ciò comporta anche una perdita economica stimabile intorno al 4% del prodotto interno lordo mondiale.

Le statistiche parlano chiaro: 912.615 è la cifra totale degli infortuni avvenuti in Italia nel 2007, di cui 1.170 mortali (dati INAIL).

Questi dati mettono in luce uno scarto tra energie investite nell'ambito della formazione alla sicurezza e risultati ottenuti: la formazione alla sicurezza risulta poco efficace nelle sue ricadute sul piano organizzativo; il rapporto costi-benefici è insoddisfacente.

L'indagine svolta nel 1997 dal Comitato Paritetico

della 11° Commissione permanente (lavoro e previdenza sociale) del Senato della Repubblica e della XI Commissione Permanente (lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati e l'indagine del 2000 svolta dalla Commissione lavoro del Senato sono arrivate alle medesime conclusioni. Hanno affermato che "il perdurare di un fenomeno così socialmente ed umanamente grave, quale quello degli infortuni al lavoro e delle malattie professionali, rivela una inadeguatezza del sistema in particolare sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, della formazione e informazione degli addetti".

Relativamente alla formazione alla sicurezza, si è ribadito che, nonostante sia stata documentata "una quantità notevole di iniziative assunte ... esse appaiono ancora insufficienti e comunque spesso scollegate tra loro" e che a fronte "di un certo dispendio di energie si rivela una notevole sproporzione rispetto ai risultati".

C'è la percezione di uno scollamento tra obiettivi di formazione e bisogni delle persone, ciò rinvia ad una scarsa utilità delle forme tradizionali di formazione, sempre più spesso ridotte a meri adempimenti agli obblighi di legge, "una questione tecnica". Inoltre le iniziative di formazione basate sulla trasmissione di norme e sulla socializzazione di procedure e contenuti, appaiono distanti dalle prassi, dai problemi quotidiani, dai significati che i soggetti condividono.

C'è l'esigenza di approcciarsi in modo nuovo alla sicurezza sul lavoro. Già nel D.Lgs. 626/94 si trova affermato il principio secondo il quale la prevenzione e il contenimento dei rischi derivanti dai processi lavorativi non si possono attuare solamente attraverso la predisposizione normativa, ma anche e soprattutto attraverso un intervento con i lavoratori e gli imprenditori che li renda capaci di adottare atteggiamenti, abitudini e comportamenti a favore della sicurezza.

¹ C. Kaneklin, G. Scaratti, "Formazione alla sicurezza: una sfida di senso ed efficacia", *Risorsa Uomo. Rivista di Psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione*, vol. XI, n° 3, 2005, pp.315-339.

È necessario considerare il collegamento e l'interdipendenza tra le cause oggettive dell'evento infortunistico e le cause soggettive e relazionali, relative agli aspetti sociali e psicologici dei lavoratori.

Per avere una formazione efficace è necessario che questa sia vicina ai contesti, ai problemi; è fondamentale che l'azione formativa si avvicini e incida sui modelli interni, le abitudini, gli schemi interiorizzati e gli atteggiamenti, dimensioni che oltre a essere presenti a livello individuale passano attraverso i significati culturali ¹.

È necessario quindi mettere in atto azioni formative che permettano di incontrare la cultura organizzativa e le pratiche professionali, avvicinandosi ai problemi percepiti, ai modelli interiorizzati di azione e di prevenzione, alle domande ed alle aspettative degli operatori.

Perché la formazione sia efficace è necessario toccare i significati e le conoscenze situate nei concreti contesti organizzativi, intercettando i modelli interni e le culture condivise delle persone.

La formazione deve quindi avvicinarsi alle pratiche delle persone e aiutarle a prendere in mano la loro esperienza per poterla rappresentare e costruire diversamente.

Si può allora pensare, accanto a una formazione tecnica e prescrittiva, a dei processi di accompagnamento alla riflessione sui problemi nei contesti reali.

Un altro elemento importante è che il percorso formativo si sviluppi costruendo una condivisione delle premesse e dei risultati con i dirigenti ed i partecipanti.

Nella gestione di un processo formativo su temi legati alla sicurezza risulta fondamentale un'adeguata gestione della dimensione comunicativa che viene ad assumere un ruolo sostanziale il cui valore va ben al di là di quello strumentale solitamente riconosciute ².

L'invito è perciò quello di pensare la comunicazione in modo da farne un utile e adeguato strumento di progettazione, gestione e valutazione della formazione alla sicurezza. La dimensione comunicativa infatti attraversa tutto il lavoro formativo, dall'analisi dei


bisogni, all'analisi delle risorse umane, organizzative e formative, dalla progettazione dell'intervento, alla realizzazione ed alla valutazione dell'esperienza formativa.

La caratterizzazione della comunicazione in termini di processo psicosociale trova una simmetria sorprendente in quanto si è andato precisando in questi ultimi anni a proposito di sicurezza.

La sicurezza infatti non può più essere considerata come una proprietà dei sistemi tecnici, una proprietà oggettivabile in artefatti e tecnologie; né può essere considerata come il risultato dell'applicazione di norme. Queste sono premesse da cui non si può prescindere per la gestione della sicurezza, ma da sole non bastano. La sicurezza è sapere in azione, conoscenza oggettivata e codificata in pratiche professionali.

La sicurezza quindi è una forma di expertise organizzativa costruita a partire dal sapere in azione prodotto dai lavoratori, è il risultato della conversazione tra i gruppi professionali.

Da questa rappresentazione della sicurezza deriva che gli interventi formativi su tale questione non possono essere condotti senza un confronto con i contesti organizzativi, i processi di produzione di beni e servizi, le norme, i linguaggi, in una parola con la cultura della sicurezza dell'organizzazione con cui si lavora ³.



² C. Galimberti, "La dimensione comunicativa nella formazione alla sicurezza (I)", *Igiene Et Sicurezza del Lavoro*, 11, 2002, pp.591-600. ³ C. Galimberti, "La dimensione comunicativa nella formazione alla sicurezza (II)", *Igiene Et Sicurezza del Lavoro*, 2, 2003, pp.87-96.

TU: Applicazione in agricoltura

Applicazione in agricoltura del d.lgs. 81: l'art. 21

Indicazioni pratiche per le aziende agricole

Ramo di attività	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Agricoltura	60.532	72.515	71.379	69.263	66.467	63.063	57.195
variazione % su anno precedente		-0,7	-2,9	-3,0	-4,1	-5,1	-8,4
variazione % su anno 2001		-0,7	-11,4	-14,0	-17,5	-21,7	-29,0
Industria	501.701	468.882	456.333	446.210	422.254	413.375	402.323
variazione % su anno precedente		-6,5	-2,7	-2,2	-5,4	-2,1	-2,7
variazione % su anno 2001		-6,5	-9,0	-11,1	-15,8	-17,6	-19,8
Servizi	441.146	450.258	440.482	451.256	451.300	451.700	453.197
variazione % su anno precedente		2,1	-0,2	0,4	0,0	0,1	0,3
variazione % su anno 2001		2,1	1,9	2,3	2,3	2,4	2,7
Tutte le attività	1.023.379	992.655	977.194	966.729	940.021	928.158	912.615
variazione % su anno precedente		-3,0	-1,6	-1,1	-2,8	-1,3	-1,7
variazione % su anno 2001		-3,0	-4,5	-5,5	-8,1	-9,3	-10,8
di cui:							
Infortuni in itinere	58.286	72.356	79.073	84.880	89.432	92.097	94.503
% sul totale		5,7	7,9	8,1	8,8	9,5	10,4

L'agricoltura è uno degli ambiti a più alto rischio di infortuni, anche gravi e addirittura mortali, anche se nel primo quadrimestre del 2008 si rileva un calo del 4 per cento degli infortuni sul lavoro nel settore agricolo confermando un trend positivo in atto da tempo con gli incidenti nelle campagne che si sono ridotti di quasi un terzo (-29 per cento) a partire dal 2001, la più alta percentuale tra tutti i settori.

Il Decreto Legislativo 81/2008, Testo unico sulla sicurezza del lavoro, rinnova tutta la normativa italiana esistente sulla salute, sull'igiene e sulla sicurezza delle attività lavorative.

Il Testo Unico diventa, quindi, il punto di riferimento legislativo in tema di valutazione e prevenzione di tutti i rischi sul lavoro, inglobando nel suo testo, le precedenti normative in materia e innovando vari adempimenti, tra cui alcune novità nel campo agricolo riguardanti le società semplici e i collaboratori famigliari.

Le principali novità del D.Lgs. 81/08 sono:

- Coordinamento norme preesistenti
- Abrogazione norme preesistenti
- Campo di applicazione esteso: lavoratori autonomi, impresa familiare
- Nuove definizioni
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: territoriale e di sito produttivo
- Appalti: obblighi imprese e documento di valutazione dei rischi da interferenze
- Sistema informativo nazionale prevenzione
- Azioni promozionali e finanziamenti
- Sanzioni
-

Il D.Lgs. 81/08 si applica a "tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio"

(Art. 3 comma 1) e "...si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati..." (Art. 3 comma 4), intendendo per soggetti ad essi equiparati qualunque attività esercitata a prescindere dalla tipologia contrattuale (es. contratti a termine, contratto di apprendistato, contratti di inserimento, contratti di reinserimento, contratti lavoro intermittente, contratti di lavoro ripartito, ecc.) e indipendentemente dall'orario svolto (part-time orizzontale o verticale, ecc.) e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (es. lavoro a domicilio, ecc.).

L'art. 21 del D.Lgs. 81/08 introduce alcune novità che riguardano anche il settore agricolo, in particolare:

Art. 21 comma 1:

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;*
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;*
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.*

Art. 21 comma 2:

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

L'articolo 21 porta una novità sostanziale e cioè che tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate, anche da coltivatori diretti o da società semplici agricole senza dipendenti, devono essere conformi alle normative di sicurezza, quindi, ad esempio, basta trattori in circolazione senza cabina o roll-bar o telaio, sia circolanti nel fondo agricolo, sia, soprattutto, su strade pubbliche.

Art. 21- Impresa familiare e lavoratori autonomi

□ I COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE

ai sensi dell' art. 230bis c.c.

□ I LAVORATORI AUTONOMI

di cui all'art. 2222 del c.c

□ I PICCOLI IMPRENDITORI

di cui all'art. 2083 del c.c

> COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO ,
IMPRENDITORI AGRICOLO PROFESSIONALI

□ I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI

operanti nel settore agricolo

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento in attività in regime di appalto o subappalto

L'art. 21 si applica a tipologie di aziende (o a tipologie di lavoratori) in "deroga" rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 81/08.

Per le aziende con lavoratori dipendenti o subordinati è previsto quanto segue:

➤ **Aziende sopra i 10 addetti:** effettuano la valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) e redigono specifico documento comprendente:

- **TUTTI I RISCHI** compresi quelli correlati a :
 - > l'età dei lavoratori,
 - > Differenze di genere
 - > la provenienza da altri Paesi
 - > collegati allo stress

- **INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere

- **INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

➤ **Aziende fino a 10 addetti:** effettuano la valutazione secondo procedure standardizzate da emanarsi entro il 31/12/2010 (fino a 18 mesi da tale data e quindi non oltre il 30 giugno 2012 possono autocertificare – art. 29 D.Lgs. 81/08 - l'avvenuta valutazione dei rischi)

Una particolare condizione che si verifica nelle aziende agricole è quella della possibile presenza di lavoratori avventizi o stagionali.

In merito al computo di tali lavoratori nell'elenco degli addetti di una azienda, l'art. 4 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori che svolgono le attività

stagionali e quelle eventualmente individuate dai contratti collettivi si computano nell'organico «**a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato**» (art. 4, comma 3). Le attività sono elencate nel DPR 1525/63 e prevede alcune pratiche agricole tra cui: raccolta e spremitura delle olive, produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino), raccolta del riso, motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi, raccolta, taglio dei boschi, diradamento, raccolta di prodotti ortofrutticoli freschi, ecc.

Tali lavoratori vanno, quindi, computati all'interno dell'organico aziendale soprattutto in relazione agli obblighi di redazione del documento di valutazione dei rischi.

Nella pagina seguente alcune indicazioni concrete elaborate da ASL e Regione Lombardia e disponibili sul sito www.aslbrescia.it

Elenco principali DPI da utilizzarsi nelle aziende agricole

Tipologia di D.P.I.	Quando	Segnale
Tuta da lavoro	Sempre	
Guanti in pelle	Durante le operazioni di aggancio del cardano alla presa di forza della trattrice e durante le operazioni di manutenzione e pulizia	
Stivali in gomma	Nei casi di necessità, durante le lavorazioni del terreno ed in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli	
Occhiali para schegge o para spruzzi	Nei casi di necessità, durante le lavorazioni in cui sia possibile la proiezione di schegge o di schizzi	
Facciale filtrante almeno A1P1 (o con filtri specifici secondo l'inquinante da cui proteggersi)	Nei casi di necessità, durante le operazioni di smistamento dei cereali, ed in genere nelle lavorazioni con presenza di polveri vegetali	
Otoprotettori (inserti auricolari con archetto, tappi o cuffie)	In presenza di lavorazioni rumorose quali ad esempio uso motosega, decespugliatore, lavorazioni con trattori con cabina aperta	
Indumenti protettivi	Durante la stagione invernale nelle operazioni eseguite all'aperto e nei reparti sprovvisti di riscaldamento	
Copricapo protettivo	Durante l'operatività all'esterno in presenza di giornate calde e soleggiate	/

ALBERI CARDANICI E PRESE DI POTENZA

- L'albero cardanico deve essere dotato di una protezione, che superi di 5 cm le crociere
- La parte che rimane scoperta deve essere protetta dalle protezioni applicate alle prese d'uscita del trattore e all'ingresso della macchina operatrice
- Le cuffie e ogni parte indipendente della protezione, devono essere dotate di catenelle, per evitare la rotazione



- Gli alberi devono essere marcati CE, dotati di dichiarazione di conformità e manuali d'istruzione in italiano



- Gli alberi devono essere sottoposti a regolare manutenzione
- Per evitare la rottura delle protezioni, l'albero non deve mai essere poggiato a terra. Quando viene staccato va posizionato su rastrelliera



Sostituire immediatamente le protezioni in caso di rottura o di usura!

TENERE SEMPRE UNA SCORTA DI PROTEZIONI IN AZIENDA

PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO DEI TRATTORI

Il ribaltamento del trattore rappresenta uno dei rischi più gravi di cui è esposto l'operatore.



I danni conseguenti a un ribaltamento sono pressoché annullati per mezzo di:

- una struttura di protezione omologata (telaio a 2 o 4 montanti o cabina) o riconosciuta dall'Ispeai, per i trattori antecedenti all'obbligo
- le cinture di sicurezza



I trattori a ruote, con l'eccezione dei più piccoli e leggeri, devono avere telaio o cabina di protezione.

Le cinture di sicurezza (D.Lgs. 359/99) sono necessarie per evitare il rischio di schiacciamento tra il suolo e la struttura di protezione, in caso di ribaltamento.

IN CASO NON SIA POSSIBILE INSTALLARE LE PROTEZIONI DEL POSTO DI GUIDA, IL TRATTORE NON PUÒ PIÙ ESSERE UTILIZZATO

PROTEZIONE DELLE LETAMAIE E DELLE VASCHE DEI LIQUAMI

Le vasche per lo stoccaggio delle deiezioni, interrato e scoperto devono avere:

- parapetto non arrampicabile in materiale resistente (parete piena, cancelli metallici, ecc.) di altezza di almeno 140 cm (consigliati 180 cm)
- se il parapetto non è costruito a partire dal piano campagna, deve essere dotato di protezione di arresto al piede di almeno 15 cm
- se non è possibile applicare il parapetto, o in caso di altre strutture dove passano liquami (canaline, pozzetti, prevasche), le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese
- nelle vasche liquami devono esistere postazioni protette per il prelievo e la miscelazione



POSTAZIONE DI PRELIEVO



La stessa cosa vale qualora le vasche siano coperte da fessuruzzo, per evitare che i punti di prelievo rimangano aperti



- nelle vasche fuori terra, l'eventuale postazione di controllo deve essere dotata di parapetto normale con arresto al piede e deve essere raggiungibile in modo sicuro



SCALA

SICUREZZA DEL LAVORO NEI FIENILI

Il fieno viene conservato in rotoballe, in balle parallelepipede o in balle, impilate in fienili o accatastate all'aperto



I rischi, di infortuni gravissimi o mortali, sono determinati:

- dalla possibile caduta della balle in movimentazione
- dalla caduta o instabilità delle balle accatastate nelle vicinanze di quella movimentata



Per prevenire tali rischi si può intervenire sulle strutture, sulle attrezzature, con procedure di lavoro adeguate

Le soluzioni possibili:

- impilare 3-4 rotoballe al massimo, per evi-

tare rischi di instabilità.

L'impilamento di un numero superiore può causare la caduta delle rotoballe addosso all'operatore



- adottare misure di contenimento delle rotoballe accatastate (turi, recinzioni, ecc.)
- utilizzare preferibilmente movimentatori a braccio telescopico



- operare preferibilmente sul fronte del deposito
- garantire nella zona di movimentazione la presenza del solo lavoratore addetto
- non utilizzare vecchi fienili per lo stoccaggio delle rotoballe. In caso contrario si dovrà controllare la staticità dell'edificio e, se si opera sul fienile, quest'ultimo dovrà essere dotato di parapetto normale con arresto al piede



LINEE GUIDA RISCHI FISICI

Decreto legislativo 81/2008

Titolo VIII - Agenti fisici

Rumore e vibrazioni meccaniche (capi I, II e III)

L'esposizione agli agenti fisici durante il lavoro può comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga i datori di lavoro a valutare detti rischi al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Gli agenti fisici, elencati all'articolo 180 del decreto, sono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche.

Nota: Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti il decreto precisa che tale materia è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha recentemente realizzato e pubblicato (luglio 2008) il documento "Prime indicazioni applicative sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, con riferimento ai Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, relativi esclusivamente ai rischi lavorativi derivanti da esposizione professionale a rumore e vibrazioni meccaniche. In merito alla questione relativa alla entrata in vigore dei diversi Capi del Titolo VIII del decreto, al primo punto del documento è specificato quanto segue:

"Il Capo I del D.Lgs. 81/2008 sarà pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (da intendersi come 1 gennaio 2009, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 128/2008). E' tuttavia da precisare che mentre tale data è la stessa anche per l'entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni), per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all'articolo 306 del Testo Unico e stante l'emanazione della direttiva 2008/46/CE, l'entrata in vigore ha subito uno

slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30.04.2012. Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l'entrata in vigore è invece prevista per il 26.04.2010. Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all'art. 28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all'art. 181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici ed alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l'obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all'identificazione delle misure preventive e protettive (comprese la informazione/formazione e la sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio. In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del 30.04.2012 e 26.04.2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto si raccomanda comunque, sin da ora, di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all'art. 181."

In pratica, per i rischi di cui non sono specificati i relativi Capi - segnatamente ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche - ovvero per quelli i cui Capi non sono attualmente applicabili la valutazione del rischio deve essere effettuata in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. Nelle Linee Guida viene definito anche il comportamento che devono adottare le aziende che possiedono un documento di valutazione del rischio rumore effettuato ai sensi della normativa precedentemente in vigore (D.Lgs. 626/1994 - Titolo V-bis). L'approccio suggerito è poco burocratico e molto di buon senso. Si indica che l'esigenza di aggiornare la valutazione del rischio rumore si verifica solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste. Una valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con

metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:

- 1) L_{EX} e p_{peak} degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C);
- 2) Presenza delle condizioni di rischio indicate all'art. 190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, etc.);
- 3) Individuazione delle aree con $L_{Aeq} > 85$ dB(A) e/o $p_{peak} > 137$ dB(C);
- 4) Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi;
- 5) Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art. 190, comma 2, quando $L_{EX} > 80$ dB(A) e/o $p_{peak} > 135$ dB(C).

L'aggiornamento della valutazione è necessario se i 5 elementi non sono presenti ovvero nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l'azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione, pari a 85 dB(A). E' ragionevole ritenere che il criterio del buon senso può analogamente applicarsi anche alla parte relativa alla valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche.

RISCHIO RUMORE

Relativamente al Capo II, concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, indichiamo le principali azioni che la normativa prevede siano messe in atto.

Art. 190 – Valutazione del rischio.

Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative

REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE QUALIFICATO

L'articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 precisa che la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici deve essere effettuata da personale qualificato (interno all'azienda o consulente esterno) nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Nel documento "Prime indicazioni applicative" del Coordinamento Tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro vengono proposti come utili all'accertamento delle "specifiche conoscenze in materia", e quindi dell'idoneità professionale del tecnico che effettua la valutazione, alcuni elementi, quali tipologia di formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione, eventuale iscrizione ad albo, curriculum professionale. Il personale qualificato deve giudicato essenzialmente in termini di competenza nell'applicare le norme di buona prassi, di conoscenza delle tecniche e metodi di misura, di conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiature di misura adeguate secondo i requisiti previsti dal decreto e dalle norme tecniche di riferimento, nonché sulla base della qualità del prodotto finale (relazione tecnica e/o documento di valutazione dei rischi).

- progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Art. 192 – Misure di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti previsti dal decreto (Titolo III), il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;
- adozione di misure tecniche per il contenimento:
 - 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
 - 2) del rumore trasmesso per via strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Mezzo di protezione	Frequenza Hz						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Inseri sagomati	10-30	10-30	15-35	20-35	20-40	35-45	25-45
Inseri deformabili	20-35	20-35	25-40	25-40	30-40	40-45	35-45
Semi-inseri	10-25	10-25	10-30	10-30	20-35	25-40	25-40
Cuffie	5-20	10-25	15-30	25-40	30-40	30-40	25-40
Cuffie e inserto (insieme)	20-40	25-45	25-50	30-50	35-45	40-50	40-50

Attenuazione in dB ottenibile, al variare della frequenza, con l'impiego dei principali PI.

Altri importanti obblighi sono indicati all'articolo 193 (Uso dei dispositivi di protezione individuali) e all'articolo 196 (Sorveglianza sanitaria).

Dispositivi di protezione auricolare.

Le azioni di tutela e di protezione dei lavoratori mediante l'uso dei DPI uditivi devono intendersi applicabili solo dopo aver adottato le misure tecniche e organizzative di riduzione del rischio, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere completamente eliminati.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito quando l'esposizione al rumore supera i valori inferiori di azione ($L_{EX} 80 \text{ dB(A)} / p_{peak} 135 \text{ dB(C)}$); inoltre, esige che i lavoratori utilizzino i DPI-u nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione ($L_{EX} 85 \text{ dB(A)} / p_{peak} 137 \text{ dB(C)}$). Il datore di lavoro deve scegliere i dispositivi che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti e deve, altresì, verificarne l'efficacia. La prestazione dell'otoprotettore è garantita a condizione che il lavoratore lo indossi in modo appropriato e per l'intero periodo di esposizione. E' necessario, quindi, che il lavoratore sia addestrato e formato - come previsto dall'articolo 77, commi 4 e 5, del decreto - sulla corretta modalità di inserimento e/o indossamento, soprattutto nel caso di impiego degli inserti auricolari. In caso contrario, la prestazione dell'otoprotettore può decrescere anche significativamente.

Siccome i DPI-u devono essere forniti al superamento dei valori inferiori di azione la valutazione di efficacia deve essere condotta al superamento di tali valori. Definita "efficienza" la capacità potenziale di un otoprotettore ed "efficacia" la reale protezione della funzione uditiva ottenuta dal dispositivo, si rileva che l'articolo 193, comma 2, dà indicazioni in merito alla valutazione di efficienza precisando che i mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale o inferiore ai livelli inferiori di azione. Mentre sono resi disponibili dalle norme UNI

458:2005 e UNI 9432:2008 i criteri metodologici per la valutazione dell'efficienza, nulla si riscontra a livello normativo e tecnico per la valutazione dell'efficacia. Per valutare l'attenuazione acustica di un dispositivo si può fare riferimento ai quattro metodi forniti dalla norma UNI 458: metodo per bande d'ottava; metodo HML; controllo HML; metodo SNR. A questi sistemi si aggiunge il metodo cosiddetto "SNR corretto", desunto da uno standard OSHA (Occupational Safety & Health Administration), che permette di calcolare la protezione fornita dal dispositivo conoscendo solo i livelli equivalenti di rumore pesati secondo la curva di ponderazione A (L_{Aeq}).

Sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione ($L_{EX} 85 \text{ dB(A)} / p_{peak} 137 \text{ dB(C)}$). La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

CRITERI E MODALITA' TECNICHE PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE

E' stata pubblicata la nuova versione della UNI 9432:2008 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro", la norma tecnica elaborata dall'ente nazionale italiano di unificazione che contribuisce all'applicazione della disciplina del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale decreto recita infatti che "I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche" (art. 190 comma 3) e che "...il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica" (art. 190, comma 4). Altresi, la UNI 9432:2008 nel documento "Prime indicazioni applicative" redatto dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro viene nominata in vari contesti come norma tecnica di riferimento.

RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE

Come per il rumore anche per le vibrazioni meccaniche vi è l'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'entità del rischio specifico, di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo, nonché di attuare le appropriate misure di prevenzione, protezione e sorveglianza

sanitaria nei confronti dei lavoratori. Le vibrazioni sono un fattore di rischio che deve essere analizzato con due diverse modalità a seconda che si tratti di vibrazioni applicate al sistema mano-braccio (HAV - Hand-arm vibration) o al corpo intero (WBV - Whole Body Vibration), essenzialmente in ragione dei differenti effetti prodotti a seconda del loro punto di ingresso nel corpo umano.

Relativamente al Capo III, concernente la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, indichiamo le principali azioni che la normativa prevede siano messe in atto.

Art. 202 - Valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione.

Quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

- altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
- la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-

braccio;

- adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
- la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
- l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
- la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Art. 204 - Sorveglianza sanitaria.

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi è resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: CON O SENZA MISURAZIONI ?

La valutazione dei rischi può essere effettuata senza misurazioni, ricorrendo ad appropriate informazioni relative ai livelli di vibrazione reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Secondo il decreto la misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata, resta comunque il metodo di riferimento. Nel documento "Prime indicazioni applicative" del Coordinamento Tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, si invita a valutare con prudenza sia i dati rilevati sul campo relativi alla banca dati ISPESL (solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte e comunque solo nei termini ammessi dagli autori della banca dati), sia i dati certificati dal costruttore. Generalmente le certificazioni sono effettuate per ciascun macchinario in condizioni di impiego standardizzate, conformemente a specifiche procedure di misura definite per ciascun macchinario dagli standard ISO. Essendo i dati di emissione dichiarati dal produttore in accordo con tali standard, che prevedono misure in condizioni operative non necessariamente corrispondenti a quelle di reale impiego di ciascun macchinario, è legittimo porsi l'interrogativo se, e in che misura, essi siano utilizzabili nella valutazione del rischio. In numerose situazioni operative, valutando il solo dato fornito dal costruttore senza effettuare una misura delle vibrazioni emesse dall'utensile o dal mezzo nelle effettive condizioni di impiego, si otterrebbe una sottostima del rischio. Nella "Guida all'utilizzo della Banca Dati Vibrazioni" elaborata dall'ISPESL si raccomanda di utilizzare i dati dichiarati dai produttori - opportunamente moltiplicati per specifici fattori di correzione indicati nel documento stesso - solo qualora le condizioni di impiego delle attrezzature siano effettivamente rispondenti a quelle di riferimento e nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di manutenzione. Se, invece, l'attrezzatura di lavoro non è usata in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore oppure non è in buone condizioni di manutenzione, ovvero se l'attrezzatura di lavoro non è uguale a quella indicata nella banca dati o, ancora, è usata in condizioni operative differenti da quelle di riferimento, i dati certificati dal costruttore e le metodiche semplificate di stima del rischio non potranno essere utilizzati.

Nuova modulistica per DIAP

Nuove istruzioni per la compilazione e la presentazione delle Dichiarazioni di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.)

La D.I.A.P. (dichiarazione di inizio attività produttiva) è stata introdotta per la prima volta dalla legge regionale n. 8/2007 in attuazione della legge regionale n. 1/2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia con lo scopo di semplificare l'iter amministrativo necessario in fase di inizio o modifica di un'attività produttiva".

Successivamente, con la delibera n. VIII/6919 nel 2008, la Giunta regionale ha approvato un secondo provvedimento di semplificazione, con il quale sono stati individuati ulteriori procedimenti amministrativi da sottoporre al regime semplificato della D.i.a.p.

La D.I.A.P. è un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, valida in tutto il territorio regionale, ora costituita da:

- Modello A (da utilizzare nei casi di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività);
- Modello B (da utilizzare nei casi di sub ingresso, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività)
- Schede aggiuntive 1/2/3/4/5 (da utilizzare in relazione alle diverse tipologie di attività)

I nuovi modelli, adottati con D.d.c. n. 7813 del 16.07.2008 e pubblicati sul B.u.r.l. del 29.07.2008 sostituiscono la precedente modulistica unificata regionale già in uso, che pertanto non deve più essere utilizzata.

Quando occorre presentarla: la D.I.A.P. deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica significativa/sospensione/ripresa/cessazione) di una qualunque attività economica.

La presentazione della D.I.A.P. completa costituisce

titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività.

Devono essere presentate D.I.A.P. distinte per ogni tipologia di attività economica attivata.

Quando non serve: non sono tenuti a presentare la D.I.A.P. i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:

- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D. Lgs. N. 22/1997;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.



A titolo d'esempio, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.

Sono in ogni caso assoggettati ad obbligo di presentazione DIAP, attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano però:

- 1)** Attività produttive precedentemente soggette a NOEA, ovvero
 - a. tutte le industrie insalubri di cui agli elenchi riportati nel D.M. Sanità del 05/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del testo unico delle leggi sanitarie" ;
 - b. le attività di cui alla delibera della giunta comunale n.1185.020/98 del 24.02.98.
- 2)** Attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi di cui al punto 6. dell'allegato 3C della DGR n. 6/43036 del 14/05/99.
- 3)** Depositi mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri .

Chi deve presentarla: la D.I.A.P. deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa ubicata sul territorio della Regione Lombardia.

A chi deve essere presentata: la D.I.A.P. deve essere presentata al Comune territorialmente competente. Lo sportello ricevente rilascia Ricevuta di deposito della D.I.A.P. che costituisce titolo dell'avvenuta corretta presentazione e consente di intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività. Agli sportelli comunali preposti al ricevimento della modulistica spetta, poi, il compito di curarne l'inoltro agli organi di controllo competenti (A.s.l. e A.r.p.a.), affinché possano disporre gli accertamenti e le verifiche necessarie.

Come va presentata la D.I.A.P. : I Modelli A e B, nonché le relative Schede aggiuntive occorrenti e allegate, vanno prodotti e presentati in triplice copia.

Le D.I.A.P. devono fornire le informazioni necessarie a descrivere compiutamente l'attività in oggetto, prestando particolare attenzione alla compilazione dei campi.

Avvertenze:Le D.I.A.P. presentate in Comune vengono

trasmesse agli enti di controllo (ASL e ARPA) che, come definito dalla LR 1/2007, svolgeranno le verifiche di loro competenza.

L'intervento di tali Enti si sposta pertanto da un'azione di verifica preventiva su strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, con il rilascio finale dell'autorizzazione sanitaria) ad un'attività di controllo su aziende e imprese già in esercizio.

Le responsabilità legali sono trasferite a carico del dichiarante. E', perciò, estremamente importante compilare in maniera completa e corretta la D.I.A.P. Infatti le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante.

Lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell'attività).

Fonte di informazioni e dati: ISPEL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro



Il minore al lavoro

Adulti e minori: due diverse "risposte" al lavoro

Lavori cui non è possibile adibire i minori



Il tema del lavoro minorile è assai complesso dal punto di vista sanitario, economico e sociale, sia per la diffusione del fenomeno su scala mondiale e in tutti i settori produttivi, sia per le potenziali conseguenze sulla popolazione d'età più giovane, derivanti da un'inadeguata tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

In Italia, secondo stime ufficiali, i soggetti con meno di 15 anni che svolgono attività lavorative sono 144 mila, mentre 684.000 sono i minorenni aventi un'età compresa tra i 15 e i 17 anni occupati con un rapporto di lavoro regolare.

La diffusione dell'occupazione lavorativa tra i minorenni pone in evidenza le tematiche della tutela della loro salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il problema degli infortuni sul lavoro nei minorenni rappresenta, ad esempio, un tema di grande importanza per le dimensioni del fenomeno e per il particolare rilievo che i danni assumono in relazione all'età dei soggetti colpiti. Oltre a considerare i costi di natura economica e sanitaria, si deve tenere conto adeguatamente anche delle particolari implicazioni psicologiche, sociali ed umane. In Italia nel 2000 sono stati denunciati all'Inail 27.400 infortuni sul lavoro di minori; la Lombardia è la regione con il maggior numero di infortuni sul lavoro denunciati (4.532) occorsi a minorenni, in relazione all'elevato numero di occupati in attività lavorative.

Si possono ipotizzare alcuni fattori in grado di condizionare una maggiore suscettibilità dei minori agli infortuni rispetto ai lavoratori adulti: differenze

di risposta al carico lavorativo, scarsa esperienza lavorativa, maggiore impulsività ed eccessiva sicurezza, alterata percezione del rischio, mancanza di formazione e informazione circa le procedure di sicurezza o misure di protezione. E' necessario inoltre considerare altri possibili fattori di rischio aggiuntivi quali, ad esempio, abuso di sostanze psicoattive, particolarmente diffuso tra i giovani, impiego di utensili e attrezzature da lavoro non adeguati dal punto di vista ergonomico in quanto costruiti in funzione del lavoratore adulto e impiego illegale di minori in lavori proibiti o in violazione dell'età minima di ammissione al lavoro.

In Italia la normativa in materia di tutela del lavoro minorile (D.Lgs 345 del 1999 e D.Lgs 242 del 2000) stabilisce l'età minima di accesso al lavoro (15 anni) e regola le attività lavorative alle quali adibire i giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Stabilisce altresì l'obbligo e la periodicità annuale della visita medica, effettuata dal Medico Competente per le lavorazioni soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008, e da un medico del Servizio Sanitario Nazionale per tutti gli altri soggetti.

Da evidenziare che i minori, soggetti ancora in fase di accrescimento e con differenze fisiologiche legate alla giovane età rispetto ai lavoratori adulti, possono essere considerati ipersuscettibili, soprattutto per quanto riguarda il metabolismo e la ridotta capacità di detossificazione, l'apparato muscoloscheletrico e la risposta al sovraccarico biomeccanico, la risposta immunologica e il rischio allergologico nei confronti di agenti potenzialmente sensibilizzanti ma anche la ridotta capacità di difesa contro alcuni agenti biologici.

Pertanto il Medico Competente assume un ruolo fondamentale nella valutazione dei rischi, specifica per i lavori minori, e nella Sorveglianza Sanitaria, che si conclude con la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, necessaria per un corretto inserimento lavorativo. Inoltre rilevante è il ruolo del Medico del Lavoro nell'informazione e formazione dei lavoratori più giovani soprattutto

per la sensibilizzare all'utilizzo di corrette procedure di lavoro, dei DPI e per la promozione globale della salute (abitudine al fumo di tabacco, uso di sostanze psicoattive, uso di alcolici) che hanno rilevanti riflessi sociali e di salute pubblica, così come indicato dal D.Lgs 81 del 2008.

I **protocolli sanitari** dei minori sottoposti a visita preventiva sono predisposti in base ai rischi ai quali il minore sarà verosimilmente esposto nel corso dell'attività lavorativa; a tale proposito è necessaria l'acquisizione della descrizione dettagliata della mansione lavorativa. I fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa svolta da lavoratori minori, sono molteplici. Per alcuni di essi e per alcuni lavori, la normativa vigente stabilisce il divieto di adibizione dei minori (lavori indicati nell'Allegato I del D.Lgs 345 del 1999). Tuttavia è consentita la possibilità di derogare a tali divieti, per motivi didattici e di formazione professionale, purchè sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione, previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Inoltre secondo quanto contenuto nel D.Lgs 262/2000, è prevista la possibilità di adibire i minori a mansioni comportanti l'esposizione a sostanze e preparati classificati come irritanti (Xi) o capaci di provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43), a condizione che l'esposizione sia evitabile attraverso l'adozione di adeguati DPI. Per tali motivi, e poiché i minori sono considerati soggetti ipersuscettibili nei confronti di tali fattori di rischio, la sorveglianza sanitaria assume, per questa categoria di lavoratori, particolare rilevanza, sia in fase preventiva, cioè di avviamento al lavoro, che periodicamente. Le visite preventive prevedono, quindi, l'effettuazione di esami ematochimici e strumentali (esame audiometrico, spirometria, elettrocardiogramma) e consentono di valutare le condizioni generali di salute del minore, di rilevare condizioni di ipersuscettibilità e ottenere dei dati al "tempo zero", cioè prima dell'inizio dell'attività lavorativa, coi quali confrontare i risultati di analoghe determinazioni, effettuate nel corso di visite periodiche.

Dall'attenta valutazione dello stato di salute del minore e dall'analisi della mansione specifica e dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, scaturisce il **giudizio di idoneità**, nella cui formulazione è necessario tenere in giusta considerazione la giovane età del lavoratore; il minore infatti, essendo ancora in fase di accrescimento, deve comunque essere considerato un soggetto ipersuscettibile. Nella formulazione del giudizio di idoneità specifica, per tanto, devono essere

indicati i lavori che possono essere svolti e le modalità di svolgimento.

ALLEGATO 1 del D.Lgs 345 del 1999 e successive modifiche

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

- a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

- a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

- a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
- b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 - 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
 - 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
 - 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 - 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
 - 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
 - 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
 - 7) può ridurre la fertilità (R60);
 - 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 - 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 - 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto

legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.

II. Processi e lavori:

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilena.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.




Conformità impianti: le novità

Nuovo decreto sull'installazione degli impianti

DM 37/08 – e testo unico sulla sicurezza –

Cambiamenti e novità nel settore elettrico



Con il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sono stati abrogati il regolamento di cui al DPR 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell'Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento. Tra le novità principali previste dal decreto c'è l'innalzamento temporale di alcuni periodi di inserimento per ciò che concerne i requisiti tecnico-professionali e l'ampliamento del campo di applicazione a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso. In seno al Decreto restano tuttavia ancora delle criticità da superare tra cui, in particolare, le mancate indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina per le quali si rende necessario un intervento ministeriale che meglio precisi alcuni aspetti dello stesso Decreto, fornendo, nel contempo, agli operatori maggiore certezza della norma. Se il "riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli

edifici" ha trovato casa con il nuovo DM 37/08, non altrettanto può dirsi per la "promozione di un reale sistema di verifica degli impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza". In sostanza manca ancora il decreto che dovrebbe fare ordine sulle verifiche periodiche da effettuare sugli impianti al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini. Si deve evidenziare, tuttavia che L'art. 35 (Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici) del decreto legge n. 112 del 25/06/2008 ha soppresso l'art. 13 del DM 37/08 (riguardante la dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile all'avente causa), mentre prevede che entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emani uno o più decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

Per quanto riguarda l'art. 13 del DM 37/08, questo aveva fatto versare (inutilmente) fiumi di inchiostro nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del decreto. Il timore era il possibile blocco delle compravendite di immobili in assenza di

documentazione sugli impianti. In realtà l'articolo 13 esplicitava la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare da questo obbligo. In ogni caso, le pressioni hanno prodotto il risultato di "uccidere" l'articolo 13 pochi mesi dopo la sua approvazione (attraverso l'articolo 35 del DL 112/08). Ora, con la cancellazione dell'articolo 13, l'acquirente è tutelato dalla mancata messa a norma degli impianti, come succedeva prima del DM 37/08, cioè sulla base delle garanzie previste dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 1375: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, 1490: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. E infine l'articolo 1491: Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Appare comunque opportuno che gli agenti immobiliari e i notai adempiano ad un generale obbligo di informazione in materia inserendo nei contratti preliminari di compravendita e nei conseguenti atti definitivi un'apposita clausola che regoli la garanzia dell'alienante sulla conformità degli impianti e spiegando alle parti che l'obbligo di consegna della documentazione discende non necessariamente da una norma di settore quale era l'articolo 13 del DM 37/08, bensì da una generale e precisamente dal comma 3 dell'articolo 1477 del Codice Civile che prevede la consegna dal venditore all'acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta. Infatti, la giurisprudenza ormai da tempo annovera tra i suddetti documenti oltre al certificato di agibilità, anche le certificazioni di conformità degli impianti.

Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", più noto come "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il provvedimento è entrato in vigore il 15 maggio 2008 (salvo alcune parti) ed abroga, tra l'altro, il noto DLgs

626/94 e il vecchio DPR 547/55.

Passiamo ora in rassegna alcuni articoli più significativi del titolo VII del DPR 547/55 (dedicato alla sicurezza elettrica), individuando così vecchi obblighi di legge decaduti.

Art. 268

Scompare il limite di 500 V in c.a. e 600 V in c.c. oltre il quale il sistema elettrico era ritenuto "alta tensione", con tutte le complicazioni del caso. Ad esempio, in un impianto fotovoltaico con tensione superiore a 600 V in c.c. i cavi dovevano essere schermati.

Art. 273

I tappeti e le pedane isolanti erano utili nelle vecchie cabine elettriche a giorno, quando l'operatore eseguiva le manovre con il fioretto isolante. Sono diventati inutili nelle cabine con i quadri elettrici protetti, i quali possono assumere la stessa tensione di tutte le masse collegate all'unico impianto di terra, ad esempio del cancello di ingresso dello stabilimento.

Art. 288

Il famoso interruttore generale dell'impianto elettrico scompare. La necessità di poter sezionare l'impianto elettrico utilizzatore dalla rete di distribuzione pubblica, era espressa in modo equivoco, si sono così sviluppate interpretazioni errate, veri e propri arbitrii, che hanno prodotto infinite discussioni e problemi. Tanti e costosi interruttori generali sono stati installati all'interno degli impianti utilizzatori senza alcuna funzione di sicurezza, se non quella di ottemperare a quanto disposto dal suddetto articolo 288.

Art. 300

Scompare l'obbligo del pozzetto sotto i trasformatori con più di 500 kg di olio infiammabile. Si deve sottolineare, il fatto, però, che tale limite è prescritto nella Norma CEI 11-1, anche se con fine diverso: impedire l'inquinamento ambientale, più che la propagazione dell'olio infiammato.

Art. 311

Viene meno l'obbligo di installare un interruttore a monte delle prese, destinate ad alimentare carichi di potenza superiore a 1000 W.

Art. 326

Scompare definitivamente il limite di 20 per la

resistenza di terra. Introdotto nel DPR 547/55 sulla scia di una vecchia Norma CEI del 1950, il limite dei 20 era diventato un peso inutile in presenza degli interruttori differenziali e un pericoloso inganno senza interruttori differenziali, infatti, innumerevoli sono stati i morti folgorati nei cantieri edili anche con la terra a norma di legge.

Si sottolinea il fatto che nel Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Allegato VI "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro", l'art 6.2 ripropone tale e quale l'art. 313 del DPR 547/55.

APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI

Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo

deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra".

E' appena il caso di osservare, in proposito, che il nostro paese dovrà adeguare a breve le reti di distribuzione pubblica in bassa tensione (220/380 V) alla tensione unificata in sede europea di 230/400 V. Non appena la tensione passa da 220 V a 230 V, sarà impossibile utilizzare all'aperto un utensile portatile; dovremmo subito fermare per legge tutti i cantieri e i lavori all'aperto con utensili elettrici portatili.

SCARICHE ATMOSFERICHE

Il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nell'art. 84 :

"Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica".

Un modo sintetico e completo con il quale è stato espresso l'obbligo della protezione, senza entrare nei particolari tecnici, in sostituzione degli articoli 38,39 e 286 del DPR 547/55.



RSPP : responsabilità penale

In merito alla responsabilità penale del RSPP

Dalle prime letture della sentenza n°19523 del 15 maggio 2008 (Cassazione Penale Sez. IV - u. p. 13 marzo 2008) (confr. G.Porrea) emerge una ulteriore conferma di quanto già espresso in passato dalla Corte di Cassazione in merito alla implicazione penale delle varie figure legate alla sicurezza aziendale.

"Il datore di lavoro - sentenza la Sez. IV - è, "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, essendogli imposto (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela, conseguendone, appunto in linea di principio, che la colpa del datore di lavoro, nel caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, non è esclusa da quella del lavoratore". Per esimere da responsabilità il datore di lavoro, infatti, secondo la Corte di Cassazione, occorre un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile" e cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro. Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come "abnorme" e che quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Con riferimento alla sentenza in merito alla responsabilità dei lavoratori nel caso di un infortunio, infatti, questa viene loro attribuita solo a seguito di un comportamento abnorme ed anomalo e non per una loro azione che, benché incauta e disattenta, sia comunque prevedibile, specie se si è in presenza della mancata attuazione di misure di sicurezza e di violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni.

All'RSPP, benché sia privo dei poteri decisionali e di spesa e benché sia soltanto un "ausiliario" del datore di lavoro, non si esclude possa comunque venire attribuito un profilo di colpa. Nel merito infatti la Corte di Cassazione ha precisato che "l'individuazione

dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto esercitate".

Importanti quindi le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte allorché afferma che "Quanto detto, infatti, non esclude che possa pur sempre profilarsi lo spazio per una responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione" e per avvalorare la propria decisione la Corte di Cassazione ha citato delle precedenti sentenze che sono state emanate dalla stessa e che si sono espresse in tal senso quali quella del 6 dicembre 2007 Sez. IV Oberrauch ed altro, quella del 15 febbraio 2007 Sez. IV Fusilli nonché quella del 20 aprile 2005 Sez. IV Stasi ed altro.

REACH

Regolamento 1907/2006

del Parlamento Europeo E Del Consiglio

INTRODUZIONE

Il REACH è un regolamento che introduce un nuovo sistema armonizzato per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, in quanto tali od in quanto contenute in preparati o articoli. E' entrato in vigore il 1° Giugno 2007, si applica nelle sue parti essenziali dal 1° Giugno 2008, si applica totalmente dal 1° Giugno 2009. E' direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Esso ha lo scopo di:

- proteggere la salute umana e l'ambiente;
- promuovere la libera circolazione di sostanze nel mercato interno.

Si basa sul principio che ai fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze non pericolose per l'uomo e per l'ambiente. La commercializzazione è possibile solo previa registrazione.

Tutti gli attori della catena di approvvigionamento sono coinvolti: ad essi spetta ora l' "onere della prova", cioè la valutazione dei rischi, che prima era di competenza dell'Autorità.

Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento rimane la scheda di sicurezza a 16 sezioni. Ad essa si aggiunge, sotto certe condizioni, un allegato con gli scenari di esposizione pertinenti.

La tempistica per la registrazione è la seguente:

- 2010: sostanze cancerogene/mutagene/tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 e 2 purché ≥ 1

ton/anno; sostanze altamente tossiche per l'ambiente acquatico purché ≥ 100 ton/anno; sostanze ≥ 1000 ton/anno.

- 2013: sostanze ≥ 100 ton/anno.
- 2018: sostanze ≥ 1 ton/anno.

In sintesi un'azienda può essere coinvolta in quanto "utilizzatore a valle" o/e in quanto "importatore".

1) L'azienda è **utilizzatore a valle** se utilizza sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati, nell'esercizio della propria attività industriale.

In quanto utilizzatore l'azienda è tenuta a:

- notificare un uso/scenario di esposizione al fornitore di una sostanza;
- predisporre, aggiornare e notificare se necessario una relazione sulla sicurezza chimica per qualsiasi uso/scenario di esposizione non previsto nella scheda di sicurezza o sconsigliato dal fornitore;
- trasmettere all'attore immediatamente a monte della catena di approvvigionamento le nuove informazioni sulle proprietà pericolose, sia quelle identificate autonomamente, sia quelle provenienti da attori immediatamente a valle della catena di approvvigionamento.

2) L'azienda è **un importatore** se introduce fisicamente e/o immette sul mercato comunitario degli articoli.

In tal caso deve registrare le sostanze contenute negli articoli importati se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- quando il loro quantitativo è superiore ad 1 ton/ anno;
- quando sono destinate ad essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.



Bilancio Sociale ed enti locali

Linee guida per la Rendicontazione sociale negli enti locali

Nell'ambito del suo ruolo di indirizzo l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno ha approvato le Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali, pubblicate all'indirizzo:

<http://osservatorio.interno.it/pareri/Linee%20guida%20.pdf>

Il documento nasce da un accurato lavoro di studio, discussione e stesura, che ha avuto inizio in seno all'Osservatorio nei primi mesi del 2006, attraverso la costituzione di un sotto-gruppo composto da studiosi e professionisti che si interessano da anni di rendicontazione sociale negli enti locali, i quali hanno formulato una proposta che è stata successivamente integrata dalla sezione Ordinamento contabile e finanziario ed infine approvata dall'Osservatorio, nella sua stesura definitiva, in seduta plenaria lo scorso 7 giugno.

Il modello delineato dalle Linee guida costituisce un quadro di riferimento completo e direttamente applicabile per gli enti locali, indirizzato ad uniformarne le future pratiche di rendicontazione sociale. È "completo" perché prende in considerazione sia la struttura ed i contenuti del bilancio sociale (annuale e di mandato), sia il processo di rendicontazione che ne porta alla stesura (incluso il tema dell'asseverazione).

È "direttamente applicabile", poiché, conformandosi alla Direttiva della Funzione pubblica sulla rendicontazione sociale del 2006, ne specifica ed integra i contenuti in relazione all'ordinamento contabile e alle caratteristiche intrinseche delle

amministrazioni locali.

La concezione del bilancio sociale proposta dalle Linee guida è quella di "documento" di accountability esterna, che rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse, ed "esito del un processo" di rendicontazione, volto a favorire meccanismi di controllo sociale ed alimentare il processo di programmazione annuale.

Il quadro di riferimento che è stato posto alla base dell'elaborazione delle Linee guida è rappresentato dalle disposizioni del Tuel (D. Lgs. 267/00), dai Postulati e dei principi contabili applicati degli enti locali e della Direttiva del Ministro del Dipartimento della Funzione pubblica sulla Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche (direttiva 17/02/06, G.U. n. 63 del 16/03/06). Esse hanno inoltre tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea sulla "Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (del 02/07/2002, COM (2002) 347 def., Punto 7.7 - Amministrazioni pubbliche), dello standard della Rendicontazione sociale nel settore pubblico formulato dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS), dello standard di rendicontazione proposto dalla Global Reporting Initiative (GRI) per il settore pubblico (Sector supplement for public agencies) e dello standard AA1000 e gli altri documenti elaborati da The Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA).

La struttura del bilancio sociale proposta dalle Linee guida si articola in 5 sezioni: a) presentazione del documento e nota metodologica; b) identità dell'ente locale; c) servizi erogati; d) risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale; e) asseverazione

del bilancio sociale.

Nell'ambito delle medesime è interessante notare la richiesta di fornire una rendicontazione sociale riferita all'intero gruppo pubblico che collabora con l'ente nel soddisfacimento dei bisogni. Inoltre, viene più volte sottolineato il collegamento che deve esistere tra la rendicontazione e i documenti del sistema di bilancio dell'ente, al fine di limitare l'autoreferenzialità dei bilanci sociali prodotti; nonché la previsione di inserire nella rendicontazione degli indicatori di tipo contabile ed extra-contabile che esprimano le dimensioni di efficacia, efficienza ed impatto dell'attività posta in essere.


Il processo di rendicontazione prevede il compimento delle seguenti fasi: a) delibera di indirizzo per la redazione del bilancio sociale e costituzione del gruppo di lavoro; b) presentazione ai portatori di interesse; c) rilevazione dei dati e stesura della bozza di bilancio sociale; d) consultazione e partecipazione dei portatori di interesse; e) stesura finale e asseverazione; f) approvazione e pubblicazione; g) comunicazione del bilancio sociale e integrazione con l'attività di programmazione. Si sottolinea pertanto il forte collegamento con i portatori di interesse, che consente al bilancio sociale di limitare l'autoreferenzialità dei contenuti e di fungere come strumento idoneo a rialimentare il processo di programmazione annuale dell'ente tenendo conto delle osservazioni espresse dagli stakeholder consultati.

Questi ultimi, attraverso un processo di coinvolgimento sviluppato su più momenti nella fase di rendicontazione sociale, sono infatti chiamati ad esprimere:

- valutazioni di efficacia dell'azione posta in essere dall'ente;
- valutazioni sulla completezza, la significatività e la rilevanza delle informazioni riportate e la loro chiarezza espositiva;
- osservazioni e i suggerimenti da considerare nella futura attività di programmazione.

Infine, l'osseverazione è indirizzata a verificare la veridicità di tutti i dati esposti nel bilancio sociale (economici, finanziari, patrimoniali ed extra-contabili), la coerenza rispetto ai documenti del sistema di bilancio, l'affidabilità del processo di elaborazione e la significatività e sulla rilevanza delle informazioni riportate.

Gli aspetti affrontati dalle linee guida in merito all'asseverazione riguardano i soggetti, le modalità di esecuzione del servizio di asseverazione, i requisiti di indipendenza dei revisori, le modalità di accettazione dell'incarico, il destinatario ed i contenuti della relazione finale e i principi di riferimento per svolgere le verifiche.



*Tratto da articolo di a cura di
Giuseppe Farneti, Presidente della
I sezione dell'Osservatorio
per la finanza e la contabilità
degli enti locali Professore
ordinario di Economia aziendale,
Università di Bologna-sede di Forlì.*

Centro di formazione per la sicurezza Sintex

ACCREDITAMENTO

Il Centro di Formazione Sintex ha ottenuto l'Accreditamento della Regione Lombardia come centro di formazione qualificato dal 2003 (D.d.g. 03 febbraio 2003 - n. 1134) e la qualifica nella sezione SF2 dal 2006 (D.d.g. 22 dicembre 2006 - n. 15227).

CERTIFICAZIONI

Sintex opera con un sistema di organizzazione, gestione ed erogazione dell'offerta formativa certificato:

- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
- Certificazione della responsabilità sociale SA8000
- Attività certificata ad impatto zero (per impatto ambientale ed emissioni CO2)

SEDI

Sede di Brescia:

via Artigianato, 9 25030 Torbole Casaglia (BS) tel. 030.2150044 fax 030.2650268 e.mail: info@farco.it

Sede di Mantova:

via Achille Grandi, 3 46045 Marmirolo (MN)
tel. 0376.294602 fax 0376.294603
e.mail: mantova@farco.it

CONTRIBUTI

In virtù dell'accreditamento regionale del Centro di Formazione Sintex è possibile accedere al Credito di Imposta previsto dalla L. 123/07: "ai datori di lavoro e' concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro." Il centro di formazione Sintex, permette ai suoi clienti di accedere anche ai contributi per la formazione erogati dai vari enti (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Inail ecc.).



■ ■ ■ CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO

Torbole Casaglia (Bs)

Sabato	11 Ottobre 2008	ore 09.00 – 13.00
Giovedì	20 Novembre 2008	ore 09.00 – 13.00
Giovedì	11 Dicembre 2008	ore 09.00 – 13.00

Marmirolo

Mercoledì	15 Ottobre 2008	ore 09.00 – 13.00
Mercoledì	10 Dicembre 2008	ore 09.00 – 13.00

■ ■ ■ CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO

Torbole Casaglia

Sabato	11 e 18 Ottobre 2008	ore 09.00 – 13.00
Giovedì	20 Novembre 2008	ore 09.00 – 18.00
Giovedì	11 Dicembre 2008	ore 09.00 – 18.00

Marmirolo

Mercoledì	15 Ottobre 2008	ore 09.00 – 18.00
Mercoledì	10 Dicembre 2008	ore 09.00 – 18.00

■ ■ ■ CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO ALTO

Torbole Casaglia (Bs)

Giov.-Ven.	20-21 Novembre 2008	ore 09.00 / 18.00
------------	----------------------------	-------------------

■ ■ ■ CORSO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO - GRUPPO A

Torbole Casaglia (Bs)

Merc., giov., ven., sab.	22 - 23 - 24 - 25 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
Mar., merc, giov., ven.	25 - 26 - 27 - 28 Novembre 2008	ore 09.00 - 13.00

Marmirolo (Bs)

Merc., giov., ven.	01 - 02 - 03 - 08 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
Merc., giov., ven.	03 - 04 - 05 - 11 Dicembre 2008	ore 09.00 - 13.00

■ ■ ■ CORSO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO - GRUPPI B - C

Torbole Casaglia (Bs)

Merc., giov., ven..	22 - 23 - 24 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
Mar., merc, giov.	25 - 26 - 27 Novembre 2008	ore 09.00 - 13.00

Marmirolo (Bs)

Merc., giov., ven.	01 - 02 - 03 - 08 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
Merc., giov., ven.	03 - 04 - 05 - 11 Dicembre 2008	ore 09.00 - 13.00

■ ■ ■ CORSO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO GRUPPI B - C

Torbole Casaglia (Bs)

Sabato	25 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
Sabato	08 Novembre 2008	ore 09.00 - 13.00
Venerdì	28 Novembre 2008	ore 09.00 - 13.00
Sabato	06 Dicembre 2008	ore 09.00 - 13.00

Marmirolo (Bs)

Mercoledì	08 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
Giovedì	11 Dicembre 2008	ore 09.00 - 13.00

■ ■ ■ CORSO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO GRUPPO A

Torbole Casaglia (Bs)

Sabato	25 Ottobre 2008	ore 09.00 - 15.00
Sabato	08 Novembre 2008	ore 09.00 - 15.00
Venerdì	28 Novembre 2008	ore 09.00 - 15.00
Sabato	06 Dicembre 2008	ore 09.00 - 15.00

Marmirolo (Bs)

Mercoledì	08 Ottobre 2008	ore 09.00 - 15.00
Giovedì	11 Dicembre 2008	ore 09.00 - 15.00

■ ■ ■ CORSO PER RSPP - DATORI DI LAVORO

Torbole Casaglia (Bs)

10/17	Dicembre 2008	ore 09.00 - 18.00
-------	----------------------	-------------------

Marmirolo (Bs)

22/24/29/31 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
---------------------------------	-------------------

■ ■ ■ CORSO PER RSPP - MODULO A

Torbole Casaglia (Bs)

08/10/15	Ottobre 2008	ore 09.00 - 18.00
17	Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00

Marmirolo (Bs)

22/24/29/31 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
06/12/13 Novembre 2008	ore 09.00 - 13.00

■ ■ ■ CORSO PER RSPP - MODULO B

Torbole Casaglia (Bs)

Dal 04 Novembre 2008 ore 09.00 per tutti i settori Ateco

■ ■ ■ CORSO PER RSPP - MODULO B aggiornamenti

Torbole Casaglia (Bs)

Venerdì 05/12/08 09.00 - 18.00 per tutti i settori ateco - argomento: Behaviour Based Safety
Martedì 07/11/08 09.00 - 13.00 per tutti i settori ateco - argomento: Testo unico D.Lgs. 81/08

■ ■ ■ CORSO PER RSPP - MODULO C

Torbole Casaglia (Bs)

Martedì	21 Ottobre 2008	ore 09.00 - 18.00
Martedì	28 Ottobre 2008	ore 09.00 - 18.00
Giovedì	30 Ottobre 2008	ore 09.00 - 18.00

■ ■ ■ CORSO PER RLS

Torbole Casaglia (Bs)

6/10/13/17	Novembre 2008	ore 09.00 - 18.00
------------	----------------------	-------------------

Marmirolo (Bs)

22/24/29/31 Ottobre 5/6/12/13 Novembre 2008	ore 09.00 - 13.00
--	-------------------

■ ■ ■ CORSO PER CARRELLISTI

Torbole Casaglia (Bs)

Sabato	15 Novembre 2008	ore 09.00 - 13.00
Venerdì	12 Dicembre 2008	ore 09.00 - 13.00

Marmirolo (Mn)

Mercoledì	19 Novembre 2008	ore 09.00 - 13.00
-----------	-------------------------	-------------------

Torbole Casaglia (Bs)

Venerdì	31 Ottobre 2008	ore 09.00 - 13.00
---------	------------------------	-------------------